

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4333

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato de **GHISLANZONI CARDOLI**

Istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva

*Presentata il 12 novembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento europeo, con una risoluzione dell'ormai lontano 1992, impegnava la Commissione a varare una raccomandazione tendente a fare emanare dagli Stati membri una serie di norme atte ad attenuare la preoccupante scarsità di manodopera nel settore agricolo e ad arrestare, per quanto possibile, il crescente spopolamento delle campagne.

Ciò premesso, la presente proposta di legge, in armonia con la risoluzione del Parlamento europeo, si propone come obiettivo prioritario quello di contribuire ad avviare a soluzione problemi e situazioni analoghi a quelli che hanno ispirato l'iniziativa comunitaria.

Ad esempio, molte regioni italiane lamentano da tempo la chiusura di numerose aziende agricole a causa della scarsità di manodopera disponibile per il lavoro nei campi o per la cura e il governo del

bestiame. Quando poi, specie nelle aziende a conduzione familiare, un giovane deve assentarsi per adempiere agli obblighi di leva, c'è il rischio che l'azienda vada in crisi se non ha la possibilità economica di assumere personale sostitutivo. I danni molte volte sono irreparabili, come la vendita del bestiame, il cambio di attività, l'abbandono del territorio.

Parallelamente alla tendenza allo spopolamento delle campagne si assiste anche nel nostro Paese alla « fuga » verso il settore terziario o del pubblico impiego di numerosi giovani preparati dal nostro sistema scolastico per il settore agricolo. Giovani cioè provenienti dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici e dai corsi di laurea ad indirizzo agrario che cambiano mestiere, vanificando gli studi fatti e disperdendo il patrimonio culturale acquisito.

Proprio per ovviare a questi problemi, la presente proposta di legge tende innanzi

tutto a riconoscere ai figli degli agricoltori e degli allevatori soggetti agli obblighi di leva la possibilità di svolgere il servizio civile alternativo, sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio, anche presso la medesima azienda familiare, quando le condizioni della stessa non consentano di sostenere l'onere economico di assumere personale sostitutivo esterno. Inoltre, vuole riconoscere, più in generale, per i lavoratori agricoli dipendenti e per i coadiuvanti agricoli, la possibilità di assolvere il servizio militare di leva sotto forma di servizio civile alternativo, presso aziende del settore agricolo nella provincia di residenza.

Certamente non secondaria è anche la possibilità che la presente proposta di legge intende dare a tutti quei giovani già preparati per il settore agricolo, perché provenienti da scuole ad indirizzo agrario, di svolgere, attraverso il servizio civile nel settore agricolo, un periodo pratico di tirocinio in una logica di applicazione delle conoscenze già acquisite in ambiente scolastico: le condizioni di vita in campagna rispetto alla città, la qualità e la certezza del lavoro, le condizioni occupazionali, possono diventare elementi di valutazione per continuare a rimanere in campagna anche dopo il servizio civile e ad insistere a lavorare in un settore come quello agricolo dove c'è necessità di manodopera. Si realizzerebbe così il duplice risultato di un ritorno alla campagna, ora gravemente spopolata, e di un'immissione di forze giovani nell'agricoltura italiana.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del servizio civile nazionale nel settore agricolo e stabilisce che il numero massimo degli ammessi sia determinato ogni biennio con decreto del Ministro della difesa.

L'articolo 2 indica i requisiti e i documenti da produrre in allegato alla domanda motivata da indirizzare ai distretti militari e alle capitanerie di porto con la

quale i giovani in possesso dei requisiti prescritti chiedono l'ammissione al servizio civile in agricoltura. Tali domande sono esaminate da una Commissione superiore nazionale composta secondo quanto stabilito all'articolo 3 e che si deve pronunciare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'articolo 4 prevede, tra l'altro, che il Ministero della difesa comunichi agli interessati le decisioni adottate dalla Commissione superiore nazionale per il servizio alternativo in agricoltura e rediga, per ogni regione, un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio civile alternativo.

L'articolo 5 indica le aziende e gli enti che possono avanzare domanda alla Commissione regionale per la manodopera agricola, al fine di ottenere l'attribuzione di giovani ammessi al servizio civile in agricoltura. Le richieste possono essere anche nominative in modo da permettere la permanenza di parenti e lavoranti presso le aziende di appartenenza. Alla stessa Commissione possono rivolgersi anche comuni e comunità montane.

L'articolo 6 sancisce i diritti che spettano ai giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura sul rispetto dei quali è tenuta a vigilare la Commissione regionale per la manodopera agricola. Si riconosce tra l'altro che il servizio civile in agricoltura sia valido come periodo di tirocinio pratico-applicativo per i laureandi in materie ad indirizzo agrario, forestale o veterinario e per chi deve conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale in tali settori.

L'articolo 7 definisce gli obblighi che le aziende e gli enti sono tenuti ad osservare nei confronti dei giovani che svolgono il servizio civile in agricoltura presso loro strutture.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il servizio civile nazionale nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva.

2. Il numero massimo degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo è determinato ogni biennio con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 3.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## ART. 2.

1. I cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'articolo 1, intendono prestare servizio civile nel settore agricolo, devono presentare domanda al competente organo di leva nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di arruolamento, dichiarando le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore specifico di impiego.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

a) diploma di laurea in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in scienze ambientali e forestali e lauree equipollenti;

b) diploma di perito agrario o di licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario;

c) qualifica di lavoratore agricolo dipendente;

d) qualifica di coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale;

e) qualifica di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo a titolo principale, coltivatore diretto.

### ART. 3.

1. Le domande sono esaminate da una Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura istituita presso il Ministero della difesa, che ne assicura il servizio di segreteria, composta da un delegato del Ministro della difesa, con funzioni di presidente; da un ufficiale superiore della Direzione reclutamento leva; da un ufficiale superiore del servizio veterinario dell'Esercito; da un ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole; da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli; da tre rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura.

2. La Commissione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, delibera l'accoglimento delle domande valide e respinge, con provvedimento motivato, quelle giudicate non valide.

3. I nominativi dei giovani le cui domande sono accettate dalla Commissione di cui al comma 1 sono inseriti nella lista del servizio civile nazionale nel settore agricolo; l'avviamento al servizio civile è ripartito nell'anno in più contingenti ed è coordinato con i contingenti del servizio militare di leva.

4. Nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile nel settore agricolo e la decisione della Commissione nazionale di cui al comma 1 sulla validità della stessa, è sospesa la chiamata alle armi dei cittadini di cui all'articolo 2 che hanno presentato la documentazione richiesta.

## ART. 4.

1. Il Ministero della difesa comunica agli interessati la decisione adottata entro dieci giorni dall'assunzione della delibera della Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura.

2. I cittadini di cui all'articolo 2, in caso di esito favorevole della domanda, si tengono a disposizione, da tale data, per assumere servizio nel settore agricolo.

3. Il Ministero della difesa trasmette alla Regione militare nella cui giurisdizione territoriale risiedono i cittadini ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo, l'elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali degli ammessi al servizio civile alternativo; lo stesso elenco viene trasmesso alle Commissioni regionali per la manodopera agricola di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

4. Spetta alle Commissioni regionali, di cui al comma 3 avviare alle aziende agricole di cui all'articolo 5 gli ammessi al servizio civile. In ogni caso l'avviamento del giovane all'attività lavorativa deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicato, nonché avvenire nell'ambito della provincia di residenza e tenere conto altresì delle richieste, anche nominative, degli enti e delle aziende di cui all'articolo 5.

5. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma comunque ammessi al servizio civile nel settore agricolo, costituiscono un contingente di riserva che è di stanza nella regione di residenza e sono assegnati ai comuni rurali ed alle comunità montane della regione stessa, che ne facciano richiesta.

6. La Commissione regionale per la manodopera agricola comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile nel settore agricolo, ed i competenti organi di leva provvedono a collocare l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

## ART. 5.

1. Possono avanzare domanda alla Commissione regionale per la manodopera agricola, al fine di ottenere la manodopera in servizio civile nel settore agricolo, le aziende agricole, quelle con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende equiparabili perché svolgenti attività a monte ed a valle dell'allevamento zootecnico, specificando i motivi della richiesta.

2. Alla Commissione regionale per la manodopera agricola devono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane sul cui territorio insistono allevamenti zootecnici per ottenere l'assegnazione di un contingente di giovani dal contingente di riserva di cui all'articolo 4.

3. La lettera di avviamento alle aziende agricole è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta, da fissare almeno trenta giorni dopo la notifica.

4. I giovani ammessi al servizio civile nel settore agricolo che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio sono rinviati al primo contingente per l'adempimento degli obblighi di leva e la decisione è adottata dalla Commissione superiore nazionale, su segnalazione della Commissione regionale per la manodopera agricola.

## ART. 6.

1. Il servizio civile nazionale nel settore agricolo ha durata pari a quella del servizio militare di leva.

2. I giovani che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga, comprensiva delle spese di vitto e alloggio, del militare di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

3. Il periodo del servizio civile nel settore agricolo è riconosciuto valido, a tutti

gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare di leva.

4. Il servizio civile nazionale nel settore agricolo è riconosciuto valido come periodo di tirocinio pratico applicativo per i laureandi nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), ovvero ai fini del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione in campo agrario, veterinario e forestale.

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi al servizio civile nazionale nel settore agricolo è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

6. I cittadini ammessi al servizio civile nel settore agricolo durante la prestazione del servizio non possono assumere impieghi pubblici e privati e in nessun caso possono essere utilizzati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

#### ART. 7.

1. Le aziende agricole e gli enti indicati all'articolo 5, mediante firma di apposita convenzione, devono assicurare la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio civile loro assegnati il vitto e l'alloggio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. Devono garantire inoltre, in favore dei suddetti giovani, il rispetto degli obblighi normativi stabiliti nei contratti collettivi in vigore, per quanto riguarda i riposi settimanali, le festività infrasettimanali, le ferie, i lavori pesanti. Per la verifica di tali adempimenti, la Commissione regionale per la manodopera agricola si avvale delle direzioni regionali del lavoro, che possono operare anche di intesa con gli Enti regionali di sviluppo agricolo competenti per territorio.

2. Le aziende e gli enti di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione regionale per la mano opera agricola, al termine del periodo di servizio civile, l'avvenuta cessazione del servizio stesso.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.